REGOLAMENTO N. 158/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 1966

relativo all'applicazione delle norme di qualità agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 43,

Visto il regolamento n. 23 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (2),

Considerando che, al fine di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente, di orientare la produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale e di norme comuni, conviene estendere progressivamente l'applicazione delle norme di qualità agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità ;

Considerando che la normalizzazione può raggiungere il suo pieno effetto soltanto se attuata a tutti gli stadi della commercializzazione ; che possono tuttavia prevedersi delle eccezioni per talune operazioni che intervengono all'inizio del circuito di commercializzazione, nonché per i prodotti avviati verso le industrie trasformatrici ;

Considerando che, nella fase attuale dell'organizzazione comune dei mercati degli ortofrutticoli e tenuto conto dell'esperienza acquisita, l'applicazione delle norme può essere resa obbligatoria nella Comunità per i prodotti di cui agli allegati I A e I B del regolamento n. 23 ;

Considerando che le norme da applicare devono essere quelle che sono già in vigore negli scambi tra Stati membri ; che tali norme sono completate, ove necessario, per un periodo limitato, con l'aggiunta di categorie di qualità inferiori ; che la definizione di tali categorie deve essere fissata tenendo conto della situazione delle tecniche di produzione e di commercializzazione, nonché del fatto che la commercializzazione dei prodotti in questione presenta interesse solo sul piano locale e che conseguentemente non è opportuno applicare dette categorie all'importazione dei prodotti in provenienza da paesi terzi ;

Considerando che conviene completare e adattare le disposizioni esistenti in materia di indicazioni esterne ;

Considerando che, per assicurare il rispetto delle norme di qualità ed ottenere la loro applicazione uniforme, è necessario prevedere un controllo e l'obbligo di infliggere sanzioni per le eventuali infrazioni ;

Considerando che, nel caso di raccolti particolarmente deficitari, è utile prevedere che gli Stati membri possano essere autorizzati, con una procedura comunitaria e per un periodo limitato, ad adottare misure derogatorie all'applicazione delle norme di qualità allo scopo di permettere la commercializzazione dei prodotti non conformi a tali norme,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1967, i prodotti elencati nell'allegato I e, a decorrere dal 1° gennaio 1968, i prodotti elencati nell'allegato II non possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, forniti o commercializzati in altro modo, all'interno della Comunità, se non sono conformi alle norme di qualità di cui all'articolo 2 del regolamento n. 23.

2. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità all'interno di uno Stato membro :

a) i prodotti venduti o forniti dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito o avviati dall'azienda del produttore verso tali centri ;

b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio ;

c) fatte salve disposizioni nazionali più restrittive,

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(2) GU n. 81 del 27. 5. 1964, pag. 1268/64.

— i prodotti esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, forniti o commercializzati in altro modo dal produttore nei luoghi di vendita all'ingrosso, fra i quali i mercati alla produzione, situati nella zona di produzione ;

— i prodotti avviati da questi luoghi di vendita all'ingrosso verso centri di condizionamento e di imballaggio o centri di deposito situati nella stessa zona di produzione.

3. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità :

a) i prodotti avviati verso le industrie trasformatrici ;

b) i prodotti ceduti al consumatore per il suo fabbisogno personale da parte del produttore nell'azienda di quest'ultimo.

4. Per i prodotti di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), deve essere fornita la prova che essi rispondono alle condizioni previste, in particolare per quanto riguarda la loro destinazione.

5. Misure complementari di esenzione dall'obbligo di conformità alle norme di qualità, nonché le modalità d'applicazione del presente articolo, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento n. 23.

Articolo 2

1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione in base alla procedura di voto prevista dall'articolo 43 del Trattato, completa le norme di qualità di cui all'articolo 2 del regolamento n. 23 mediante l'aggiunta di categorie supplementari di qualità.

Le categorie supplementari di qualità sono determinate tenendo conto :

— dell'interesse economico che i prodotti considerati presentano per i produttori,

— della necessità di venire incontro alle esigenze dei consumatori.

Le categorie supplementari di qualità sono applicabili per un periodo di 5 anni a partire dalla loro entrata in vigore, salvo proroga decisa dal Consiglio che delibera secondo la procedura prevista al primo comma.

2. Le categorie supplementari di qualità si applicano ai prodotti commercializzati all'interno della Comunità, a decorrere dalle date stabilite dall'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Le indicazioni previste dalle norme di qualità, per quanto concerne le indicazioni esterne, devono figurare in caratteri leggibili e indelebili su uno dei lati dell'imballaggio o mediante stampatura diretta, o mediante una etichetta saldamente fissata al collo.

2. Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, tali indicazioni devono figurare su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

Articolo 4

Nelle fase della vendita al minuto, quando i prodotti sono offerti nell'imballaggio, le indicazioni esterne previste dalle norme, devono essere esposte in modo visibile.

I prodotti possono non essere presentati nell'imballaggio purché il rivenditore al minuto apponga sulla merce messa in vendita un cartello sul quale figurino in caratteri molto visibili le indicazioni dalle norme di qualità relative :

— alla varietà,
— all'origine del prodotto,
— alla categoria di qualità.

Articolo 5

1. Per verificare se i prodotti di cui all'articolo 1 siano conformi alle disposizioni del presente regolamento, viene effettuato un controllo di conformità con il metodo del sondaggio, in tutte le fasi di commercializzazione nonché durante il trasporto, da parte degli organismi designati da ciascuno Stato membro.

Tale controllo deve essere effettuato preferibilmente prima della partenza dalle zone di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce.

Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione gli organismi da essi designati ad effettuare il controllo.

2. Le modalità di applicazione di questo articolo saranno stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento n. 23.

Articolo 6

1. Le categorie supplementari di qualità adottate in conformità delle disposizioni dell'articolo

2, paragrafo 1, non si applicano all'importazione dei prodotti in provenienza da paesi terzi.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti importati in ciascuno Stato membro, dopo l'espletamento delle operazioni che devono essere effettuate all'importazione in conformità delle disposizioni del regolamento n. 23 e dei regolamenti adottati per la sua applicazione.

Qualora essi siano commercializzati nell'imballaggio di origine, i prodotti originari o in provenienza da paesi terzi diversi dai paesi terzi europei e dai paesi non europei del bacino mediterraneo non sono soggetti, in materia di indicazioni esterne, all'obbligo di conformità con le disposizioni previste dalle norme comuni di qualità, salvo per quel che riguarda l'indicazione :

— della varietà,

— del paese d'origine,

— della categoria di qualità, tenendo presente che tale menzione non è obbligatoria fino al 30 giugno 1968, se i prodotti sono conformi per lo meno alle caratteristiche di qualità, di calibratura e di condizionamento previste in ciascuna norma per la categoria I.

Qualora tali indicazioni non figurino sui colli ammessi all'importazione, le operazioni tecniche connesse alle indicazioni esterne vengono effettuate dall'importatore.

Tuttavia, quest'ultimo può essere dispensato da detto obbligo se il primo acquirente al quale vende la merce s'impegna ad effettuare dette operazioni sotto il controllo del servizio competente dello Stato membro importatore.

Articolo 7

Nel caso in cui il mercato di uno dei prodotti di cui al presente regolamento subisse o fosse minacciato di subire, in uno o più Stati membri, delle difficoltà a seguito di un raccolto particolarmente deficitario, lo o gli Stati membri interessati possono essere autorizzati a prendere, durante un periodo limitato e relativamente al proprio mercato, delle misure derogatorie all'applicazione delle norme di qualità allo scopo di consentire la commercializzazione dei prodotti non conformi a tali norme.

L'autorizzazione e le condizioni di queste misure sono decise secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento n. 23.

Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1969, salvo proroga decisa dal Consiglio che decide su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43 del Trattato.

Articolo 8

Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, di modo che le disposizioni del presente regolamento possano essere applicate entro i termini stabiliti nell'articolo 1, paragrafo 1.

Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per perseguire le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento.

Essi comunicano alla Commissione le disposizioni di cui ai commi precedenti, al più tardi un mese dopo la loro adozione.

Articolo 9

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto dell'articolo 43 del Trattato, decide circa i prodotti che devono essere aggiunti agli allegati del presente regolamento e stabilisce le date a partire dalle quali le disposizioni del presente regolamento si applicano a tali prodotti.

Articolo 10

Le misure volte a garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, in particolare in materia di controllo, sono adottate secondo la procedura dell'articolo 13 del regolamento n. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 ottobre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. W. BIESHEUVEL

ALLEGATO I

Cavolfiori,
pomodori,
mele e pere da tavola,
pesche,
agrumi,
uve da tavola,

qualora per tali prodotti siano state stabilite norme di qualità.

ALLEGATO II

Lattughe, indivie ricce e scarole,
cipolle,
albicocche,
prugne,
spinaci,
cicoria witloof
piselli,
fagioli,
carote,
carciofi,
ciliegie,
fragole,

qualora per tali prodotti siano state stabilite norme di qualità.